Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 agosto 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1985, n. **412.**

Delega al Governo per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976 in materia di diritto delle società.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con decreto avente forza di legge, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, secondo i princìpi ed i criteri direttivi in essa contenuti nonché secondo i seguenti:

a) ispirarsi all'orientamento costituzionale in materia di iniziative economiche, assicurando, nel rispetto delle finalità sociali e delle esigenze di tutela dei soci e dei terzi, la migliore rispondenza a corretti princìpi di economia aziendale e di salvaguardia delle capacità di investimento e della competitività delle imprese;

b) ammettere l'erogazione di acconti sui dividendi solo per le società assoggettate per legge alla certificazione del bilancio secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e dettare disposizioni atte ad evitare il rischio che possano essere distribuiti utili non effettivamente conseguiti;

c) consentire l'acquisto di azioni proprie da parte delle aziende e istituti di credito costituiti in forma societaria e delle società finanziarie solo nella ricorrenza delle condizioni prescritte dall'articolo 19 della direttiva;

d) prevedere che nel caso di conferimenti in denaro il versamento prescritto dall'articolo 2329, n. 2), del codice civile possa essere effettuato presso un'azienda di credito diversa dall'Istituto di emissione prescrivendo le relative cautele in ordine alla tutela dei terzi;

e) assicurare l'obiettivo della completezza e pubblicità dell'informazione, conciliandolo con le esigenze delle imprese minori;

f) estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2629 del codice civile agli amministratori, ai promotori, ai fondatori e ai soci che nel caso di acquisto di beni da parte della società — previsto dall'articolo 11 della direttiva — esagerino fraudolentemente la valutazione dei beni stessi;

g) estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2621 del codice civile agli amministratori e ai direttori generali che distribuiscano acconti sui dividendi in misura superiore a quella consentita dall'articolo 15.2, lettera *b*), della direttiva, ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o della situazione contabile prevista dall'articolo 15.2, lettera *a*), della direttiva, ovvero in difformità da essi o sulla base di un bilancio o di un progetto falsi;

h) prevedere tra le ipotesi punite dall'articolo 2621, n. 2), del codice civile anche il caso di distribuzione di acconti sui dividendi da parte di società non assoggettate per legge alla certificazione del bilancio secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

i) prevedere un'autonoma figura di reato, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni, per sanzionare le violazioni degli obblighi e dei divieti conseguenti alla attuazione dell'articolo 18 della direttiva, in tema di sottoscrizione di azioni proprie;

l) estendere le sanzioni penali comminate dall'articolo 2630 del codice civile alla violazione, da parte degli amministratori, dell'articolo 2359-*bis* del codice civile, nonché degli obblighi e dei divieti conseguenti alla introduzione delle modifiche rese necessarie dall'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 della direttiva in tema di acquisto di azioni proprie; applicare le sanzioni del primo e quelle del secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile a seconda della gravità delle violazioni; prevedere delle ipotesi di reato corrispondenti per sanzionare la violazione da parte dei sindaci degli obblighi e dei divieti su di essi incombenti;

m) apportare le modificazioni necessarie per il coordinamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione della direttiva.

Il decreto di cui la comma precedente è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Qualora il parere non sia espresso entro sessanta giorni, si procede all'emanazione del decreto di cui al presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTA

Nota all'articolo unico, punto b):

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, reca: *Attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera* a), *della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società quotate in borsa.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1278):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) il 10 febbraio 1984.

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede referente, il 1° marzo 1984, con pareri delle commissioni I, III, VI e XII.

Esaminato dalla IV commissione il 30 ottobre 1984; 20 febbraio 1985; 6 marzo 1985; 21 maggio 1985.

Esaminato in aula e approvato il 19 giugno 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1395):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 giugno 1985 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 2ª commissione il 17, 18 luglio 1985.

Relazione scritta annunciata il 25 luglio 1985 (atto n. 1395/A - relatore LIPARI).

Esaminato in aula e approvato il 30 luglio 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 1985.

Deroghe al divieto di assunzione per il personale degli enti locali previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Considerato che il nono comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa autorizzare deroghe al blocco delle assunzioni in occasione dell'esame da parte del Consiglio stesso del disegno di legge di assestamento del bilancio;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute da varie amministrazioni con le quali è stata rappresentata la necessità e l'indispensabilità della utilizzazione di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza di quelle amministrazioni;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato;

Ritenuto che sussistono nei casi prospettati la necessità e la indispensabilità della utilizzazione e che per gli stessi soccorre la disposizione di cui al richiamato nono comma dell'art. 7 della legge finanziaria per il 1985;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985 in occasione dello esame da parte del Consiglio stesso del disegno di legge di assestamento del bilancio;

Decreta:

Capo I

PROVINCE

Art. 1.

La provincia di Avellino è autorizzata ad assumere settantaquattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

cantoniere	12
conduttore mezzi meccanici	14
bidello	19
applicato segreteria	7
aiutante tecnico	8
applicato dattilografo	8
agente ittico venatorio	6

Art. 2.

La provincia di Belluno è autorizzata ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

segretario ragioniere	1
assistente tecnico	1

Art. 3.

La provincia di Frosinone è autorizzata ad assumere quarantuno unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

bidello	8
applicato dattilografo	8
operatore stradale	25

Art. 4.

La provincia di Piacenza è autorizzata ad assumere sei unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

biologo	1
agrotecnico	1
geometra	1
applicato	1
ingegnere	1
architetto	1

Capo II

COMUNITA' MONTANE

Art. 5.

La comunità montana Camastra Alto Sauro in Corleto Perticara (Potenza) è autorizzata ad assumere quattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

direttore ufficio tecnico urbanistico	1
laureato scienze forestali	1
ragioniere economo	1
operatore	1

Art. 6.

La comunità montana Alto Tirreno (Cosenza) è autorizzata ad assumere una unità di personale, relativa alla seguente qualifica:

tecnico laureato 1

Art. 7.

La comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno (Parma) è autorizzata ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

operaio autista 1
conduttore macchine operatrici discarica . . . 1

Art. 8.

La comunità montana Agordina (Belluno) è autorizzata ad assumere venti unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

inserviente 13
capo cuoco 1
aiuto cuoco 1
addetto alla cucina 1
addetto alla pulizia 3
applicato di ragioneria 1

Capo III

CONSORZI

Art. 9.

Il consorzio Centro ricerche produzione animali (Reggio Emilia) è autorizzato ad assumere una unità di personale, relativa alla seguente qualifica:

applicato 1

Art. 10.

Il consorzio Acquedotto Basso Ferrarese - Codigoro (Ferrara) è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

disegnatore 1
tecnico addetto agli impianti 1
letturista fontaniere 1

Art. 11.

Il Consorzio per la gestione delle biblioteche comunali per gli Ardenti e provinciale A. Anselmi (Viterbo) è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

distributori 3

Art. 12.

Il Consorzio bergamasco trasporti pubblici (Bergamo) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

addetto controlli 1
autista usciere 1

Art. 13.

Il Consorzio tecnico comunale tra i comuni di Grandola ed Uniti (Como) è autorizzato ad assumere una unità di personale, relativa alla seguente qualifica:

tecnico consorziato 1

Art. 14.

Il consorzio A.U.R.A. Valle del Rubicone (Forlì) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

applicato esecutivo 1
segretario capo settore 1

Art. 15.

Il Consorzio intercomunale per il potenziamento acquedotto Ferrara e comuni limitrofi è autorizzato ad assumere trentuno unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

responsabile laboratorio analisi 1
disegnatore 2
analista campionatore 3
assistente tecnico 2
meccanico 1
magazziniere 1
fontaniere idraulico 4
turnista di centrale 12
elettricista 3
operaio manutentore 1
commesso 1

Art. 16.

Il Consorzio comuni bacino imbrifero montano del Piave (Belluno) è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

istruttore direttivo tecnico 1
istruttore tecnico qualificato 2

Art. 17.

Il consorzio Garda Uno - Salò (Brescia) è autorizzato ad assumere una unità di personale, relativa alla seguente qualifica:

segretario 1

Art. 18.

Il Consorzio interprovinciale acquedotto Euganeo-Berico (Padova) è autorizzato ad assumere otto unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

capo sezione utenza 1
ragioniere 1
operatore C.E.D. 1
assistente tecnico 1
operaio idraulico 2
operaio elettricista 1
operaio escavatorista 1

Art. 19.

Il Consorzio parmense approvvigionamento acqua potabile (Parma) è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

segretario 1
ragioniere 1
geometra 1

Art. 20.

Il Consorzio sul rio Govassai (Nuoro) è autorizzato ad assumere nove unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

coordinatore tecnico impianti speciali	1
coordinatore tecnico di zona	3
capo centrale	1
conduttore impianti potabilizzazione	3
custode	1

Capo IV

COMUNI

Art. 21.

Il comune di Aci Sant'Antonio (Catania) è autorizzato ad assumere quindici unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

vigile urbano	1
assistente asilo nido per lattanti	7
assistente asilo nido per diversi	4
ausiliario asilo nido	3

Art. 22.

Il comune di Antrodoco (Rieti) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

segretario amministrativo	1
autista mezzi pesanti	1

Art. 23.

Il comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

netturbino autista	1
vigile urbano	1
sottufficiale VV.UU.	1

Art. 24.

Il comune di Argelato (Bologna) è autorizzato ad assumere quattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

sottufficiale vice comandante VV.UU.	1
vigile urbano	2
assistente sociale	1

Art. 25.

Il comune di Asiago (Vicenza) è autorizzato ad assumere undici unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

vigile accertatore	1
necroforo	1
dirigente ripartizione urbanistica	1
applicato dattilografo	1
tecnico di impianto idrico e di depurazione	1
operaio specializzato autista scuola-bus	1
operaio specializzato	1
addetto al macello	1
addetto impianti sportivi	1
vigile urbano	2

Art. 26.

Il comune di Aviano (Pordenone) è autorizzato ad assumere cinque unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

infermieri professionali	2
operai qualificati	3

Art. 27.

Il comune di Azzate (Varese) è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

assistente domiciliare (a tempo parziale)	1
bidello autista	1
bibliotecario (a tempo parziale)	1

Art. 28.

Il comune di Bagnolo Mella (Brescia) è autorizzato ad assumere cinque unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

ausiliario asilo nido	2
puericultrici	3

Art. 29.

Il comune di Barberino di Mugello (Firenze) è autorizzato ad assumere quattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

operatore tecnico qualificato servizio N.U.	2
operatore qualificato - addetto servizi vari	2

Art. 30.

Il comune di Barga (Lucca) è autorizzato ad assumere quattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

assistente asilo nido	4

Art. 31.

Il comune di Bordighera (Imperia) è autorizzato ad assumere ventitré unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

direttore U.O.	1
dirigente U.O.	1
funzionario tecnico	1
collaboratore amministrativo	2
collaboratore tecnico	2
collaboratore esperto	1
collaboratore culturale	1
vigile urbano	3
coadiutore tecnico	2
coadiutore amministrativo	1
operaio specializzato esperto	1
operaio specializzato	5
ausiliario C.E.S.	1
operaio servizi comuni	1

Art. 32.

Il comune di Borgonovo Val Tidone (Piacenza) è autorizzato ad assumere cinque unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

ausiliario assistenza (a part-time) 1
inserviente scuola materna (a part-time) . . . 2
meccanico autista 1
carceriere vigile 1

Art. 33.

Il comune di Buccinasco (Milano) è autorizzato ad assumere quindici unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

sottufficiale vigili urbani 3
vigile urbano 12

Art. 34.

Il comune di Bussoleno (Torino) è autorizzato ad assumere quattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

operatore scolastico . . . 2
istruttore addetto ufficio segreteria . 1
esecutore operaio specializzato-autista . 1

Art. 35.

Il comune di Butera (Caltanissetta) è autorizzato ad assumere sette unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

comandante VV.UU. 1
vigile urbano 2
operaio addetto depuratore . 1
autotrasportatore N.U. 1
netturbino . . . 2

Art. 36.

Il comune di Campione d'Italia (Como) è autorizzato ad assumere venti unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

capo settore segreteria 1
tecnico capo servizio 1
stradino 1
custode galleria civica 1
manovale 1
idraulico impiantista 1
ispettore vice direttore controllo casa da gioco 1
ispettore controllo casa da gioco 1
controllore casa da gioco . 6
sottufficiale vice comandante vigili urbani . . 1
sottufficiale vigili urbani 1
vigile urbano 2
vigile messo 1
applicato esecutivo settore casa da gioco . . 1

Art. 37.

Il comune di Campobasso è autorizzato ad assumere trentaquattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

addetto all'assistenza handicappati 6
autista 8
vigilatrice d'infanzia 3
addetto assistenza infanzia 6
vigile urbano 2
netturbino 9

Art. 38.

Il comune di Candia Lomellina (Pavia) è autorizzato ad assumere una unità di personale, relativa alla seguente qualifica:

operatore ambientale 1

Art. 39.

Il comune di Castel Bolognese (Ravenna) è autorizzato ad assumere una unità di personale, relativa alla seguente qualifica:

geometra 1

Art. 40.

Il comune di Castelfidardo (Ancona) è autorizzato ad assumere quattordici unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

direttore economo . . . 1
ragioniere programmatore C.E.D. 1
collaboratore amministrativo . . . 1
bidello scuola elementare . . 2
vigile urbano . . . 5
operatore cantoniere . . . 1
operatore netturbino 2

Art. 41.

Il comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

operatore tecnico specializzato autista . . . 1
operatore tecnico specializzato depuratore . . 1

Art. 42.

Il comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

operatore collaboratore amministrativo . . . 1
operatore tecnico qualificato 1

Art. 43.

Il comune di Ceglie Messapico (Brindisi) è autorizzato ad assumere ventuno unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

direttore istituto musicale 1
docenti musica 17
coadiutore segretario 1
bidello 2

Art. 44.

Il comune di Cesenatico (Forlì) è autorizzato ad assumere sette unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

cantoniere 2
autista nettezza urbana 1
addetto nettezza urbana 2
operatore segnaletica 1
necroforo 1

Art. 45.

Il comune di Civitella Val di Chiana (Arezzo) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alla seguente qualifica:

operatore 2

Art. 46.

Il comune di Colle San Magno (Frosinone) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

ufficiale stato civile 1
ufficiale contabile 1

Art. 47.

Il comune di Costigliole di Asti (Asti) è autorizzato ad assumere otto unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

applicato dattilografo 3
capo servizio uffici demografici 1
usciere 1
capo vigile 1
vigile autista 1
bidello autista 1

Art. 48.

Il comune di Crotone (Catanzaro) è autorizzato ad assumere quaranta unità di personale, relative alla seguente qualifica:

vigile urbano 40

Art. 49.

Il comune di Esperia (Frosinone) è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

vigile urbano 1
operaio stradino 1
spazzino furgonista 1

Art. 50

Il comune di Fidenza (Parma) è autorizzato ad assumere quindici unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

tecnico istruttore 1
agente comunale 3
operaio netturbino 3
operatore asilo nido 1
operatore scuola materna 1
cuciniere 1
bidello 5

Art. 51.

Il comune di Forte dei Marmi (Lucca) è autorizzato ad assumere sette unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

esecutori qualificati 1
operatori servizi vari 5
ausiliario 1

Art. 52.

Il comune di Francica (Catanzaro) è autorizzato ad assumere una unità di personale, relativa alla seguente qualifica:

guardia municipale messo 1

Art. 53.

Il comune di Gallarate (Varese) è autorizzato ad assumere venti unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

docenti musica 15
vigile urbano 5

Art. 54.

Il comune di Gattinara (Vercelli) è autorizzato ad assumere quattordici unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

operatore specializzato 7
operatore 5
collaboratore specializzato 2

Art. 55.

Il comune di Giarre (Catania) è autorizzato ad assumere trenta unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

geometra istruttore 3
applicato 5
vigile urbano 7
dattilografo 5
autista 2
giardiniere 8

Art. 56.

Il comune di Grottammare (Ascoli Piceno) è autorizzato ad assumere cinque unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

collaboratore professionale polizia locale . . . 2
operatore netturbino 2
collaboratore professionale edilizia privilegiata vigilanza costruzioni 1

Art. 57.

Il comune di Grugliasco (Torino) è autorizzato ad assumere dodici unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

ingegnere dirigente settore 1
geometra 2
vigile urbano 5
cuoco 2
applicato esecutivo 2

Art. 58.

Il comune di Ispani (Salerno) è autorizzato ad assumere una unità di personale, relativa alla seguente qualifica:

vigile urbano 1

Art. 59.

Il comune di Ittireddu (Sassari) è autorizzato ad assumere una unità di personale, relativa alla seguente qualifica:

addetto ai servizi museo civico 1

Art. 60.

Il comune di Lamezia Terme (Catanzaro) è autorizzato ad assumere diciotto unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

capo sezione ufficiale VV.UU. 1
maresciallo VV.UU. 1
brigadiere VV.UU. 3
applicato principale 1
dattilografo 2
vigile urbano 10

Art. 61.

Il comune di Levanto (La Spezia) è autorizzato ad assumere quattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

applicato operatore macchine 1
spazzino 1
custode operaio 1
cuoco 1

Art. 62.

Il comune di Lizzanello (Lecce) è autorizzato ad assumere otto unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

dattilografo 1
messo comunale 1
messo conciliazione 1
netturbino 3
cuoco scuola materna 1

Art. 63.

Il comune di Magisano (Catanzaro) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

bidello 1
cuoco 1

Art. 64.

Il comune di Marineo (Palermo) è autorizzato ad assumere tredici unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

assistente asilo nido 8
ausiliario asilo nido 5

Art. 65.

Il comune di Massa Lombarda (Ravenna) è autorizzato ad assumere una unità di personale, relativa alla seguente qualifica:

operaio addetto assistenza geriatrica 1

Art. 66.

Il comune di Meina (Novara) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

applicato esecutivo segreteria 1
stradino 1

Art. 67.

Il comune di Milena (Caltanissetta) è autorizzato ad assumere quattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

ragioniere 1
ufficiale amministrativo 1
vigile urbano 2

Art. 68.

Il comune di Minturno (Latina) è autorizzato ad assumere nove unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

vice comandante VV.UU. 1
geometra 2
direttore biblioteca 1
applicato dattilografo 2
autista N.U. 2
operaio qualificato 1

Art. 69.

Il comune di Missaglia (Como) è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

operaio qualificato 1
bidello 2

Art. 70.

Il comune di Montanaro (Torino) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

capo operaio servizio idrico 1
capo servizio sottufficiale VV.UU. 1

Art. 71.

Il comune di Montecassiano (Macerata) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

direttore farmacia 1
collaboratore farmacia 1

Art. 72.

Il comune di Montefano (Macerata) è autorizzato ad assumere quattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

aiuto geometra . . . . 1 trimestrale
addetto igiene urbana . . . . . 1 trimestrale
addetto servizi tecnici . . . . . 1 trimestrale
autista scuola-bus . . . . 1 trimestrale

Art. 73.

Il comune di Monte San Pietro (Bologna) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

vigile messo 1
assistente domiciliare 1

Art. 74.

Il comune di Montese (Modena) è autorizzato ad assumere cinque unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

netturbino 1
necroforo 1
addetto assistenza anziani 1
inserviente 1
assistente domiciliare 1

Art. 75.

Il comune di Moricone (Roma) è autorizzato ad assumere una unità di personale, relativa alla seguente qualifica:

capo settore VV.UU. 1

Art. 76.

Il comune di Motta Livenza (Treviso) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alla seguente qualifica:

operaio 2

Art. 77.

Il comune di Nettuno (Roma) è autorizzato ad assumere dodici unità di personale, relative alla seguente qualifica:

vigile urbano . . . . 12 trimestrale

Art. 78.

Il comune di Nughedu S. Nicolò (Sassari) è autorizzato ad assumere una unità di personale, relativa alla seguente qualifica:

inserviente cuoco 1

Art. 79.

Il comune di Olgiate Molgora (Como) è autorizzato ad assumere quattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

bidello . . . . 2 part-time con orario al 50%
autista scuola bus 1
applicato amministrativo 1

Art. 80.

Il comune di Olginate (Como) è autorizzato ad assumere sei unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

vigilatrice d'infanzia 5
inserviente 1

Art. 81.

Il comune di Pievepelago (Modena) è autorizzato ad assumere una unità di personale, relativa alla seguente qualifica:

necroforo giardiniere 1

Art. 82.

Il comune di Ponte Lambro (Como) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

aiuto cuoco 1
addetto all'assistenza 1

Art. 83.

Il comune di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno) è autorizzato ad assumere sette unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

operatore 3
esecutore 2
operatore N.U. 2

Art. 84.

Il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) è autorizzato ad assumere dieci unità di personale, relative alla seguente qualifica:

addetti alla vigilanza urbana 10

Art. 85.

Il comune di Russi (Ravenna) è autorizzato ad assumere cinque unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

disegnatore 1
vigile urbano 1
ufficiale amministrativo 1
istruttore direttivo 1
capo ufficio statistica 1

Art. 86.

Il comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) è autorizzato ad assumere trentotto unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

insegnante scuola materna 5
assistente infanzia 5
bidello inserviente 2
inserviente asilo nido 5
impiegato dattilografo 5
operaio generico 6
operaio giardiniere 5
netturbino 5

Art. 87.

Il comune di San Mauro Torinese (Torino) è autorizzato ad assumere undici unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

esecutore 4
operatori 7

Art. 88.

Il comune di San Paolo (Brescia) è autorizzato ad assumere una unità di personale, relativa alla seguente qualifica:

operatore amministrativo 1

Art. 89.

Il comune di San Pellegrino Terme (Bergamo) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

vigile messo 1
idraulico 1

Art. 90.

Il comune di Santa Teresa di Riva (Messina) è autorizzato ad assumere dieci unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

assistente asilo nido 6
inserviente asilo nido 4

Art. 91.

Il comune di Saronno (Varese) è autorizzato ad assumere venti unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

inserviente 3
bidello 4
operaio 2
applicato 4
messo 1
vigile urbano 6

Art. 92.

Il comune di Sasso Marconi (Bologna) è autorizzato ad assumere otto unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

tecnico impianti depurazione 1
operaio pulizia uffici 1
assistente sociale 1
assistente socio-assistenziale 4
educatore pedagogico 1

Art. 93.

Il comune di Segusino (Treviso) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

applicato addetto servizio ragioneria 1
operatore operaio qualificato 1

Art. 94.

Il comune di Seravezza (Lucca) è autorizzato ad assumere una unità di personale, relativa alla seguente qualifica:

collaboratore amministrativo contabile . . . 1

Art. 95.

Il comune di Soliera (Modena) è autorizzato ad assumere ventisei unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

coadiutore socio-sanitario 1
addetto di sezione 1
operatore socio-assistenziale 11
infermiere professionale 4
portinaio autista 1
cuoco 1
aiuto cuoco 1
addetto al guardaroba 2
aggiunto amministrativo 1
assistente tecnico 1
assistente domiciliare 1
operaio specializzato 1

Art. 96.

Il comune di Sulmona (L'Aquila) è autorizzato ad assumere cinque unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

operaio 2
messo scrivano 1
elettricista impiantista 1
netturbino 1

Art. 97.

Il comune di Tavernerio (Como) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alla seguente qualifica:

operaio addetto alle strade ed ai cimiteri . . 2

Art. 98.

Il comune di Teglio (Sondrio) è autorizzato ad assumere tre unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

applicato amministrativo 1
stradino 1
bidello 1

Art. 99.

Il comune di Toirano (Savona) è autorizzato ad assumere sette unità di personale, relative alla seguente qualifica:

guida stagionale servizio grotte 7 per mesi cinque

Art. 100.

Il comune di Trecasali (Parma) è autorizzato ad assumere una unità di personale, relativa alla seguente qualifica:

insegnante scuola materna 1

Art. 101.

Il comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

dirigente gruppo igiene suolo e abitato . . . 1
operaio raccolta rifiuti 1

Art. 102.

Il comune di Valstagna (Vicenza) è autorizzato ad assumere una unità di personale, relativa alla seguente qualifica:

addetto assistenza anziani 1

Art. 103.

Il comune di Villafrati (Palermo) è autorizzato ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

spazzino 1
spazzino autista 1

Art. 104.

Il comune di Volterra (Pisa) è autorizzato ad assumere quattro unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

addetto tecnico 2
operatore tecnico qualificato aiuto cuoco . . . 1
operatore ecologico qualificato 1

Capo V

Aziende municipalizzate

Art. 105.

L'Azienda municipalizzata trasporti (AMAT) Palermo è autorizzata ad assumere centodiciassette unità di personale, relative alla seguente qualifica:

autista 117

Art. 106.

L'Azienda municipalizzata acquedotto e trasporti (AMAT) Imperia è autorizzata ad assumere due unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

segretario 1
ragioniere contabile 1

Art. 107.

L'Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo è autorizzata ad assumere sessantacinque unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

impiegato concetto geometra 8
impiegato concetto ragioniere 2
impiegato concetto perito chimico 3
digitatore-dattilografo 10
analista C.E.D. 1
programmatore C.E.D. 1
operaio saldatore 2
tecnico laboratorio chimico 2
operaio elettricista 6
lucidatore disegno 2
operaio comune 28

Capo VI

Art. 108.

Ordine mauriziano

L'Ordine mauriziano è autorizzato ad assumere per pubblico concorso centotto unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

primario endoscopia digestiva 1
aiuto radioterapia 1
aiuto laboratorio 1
aiuto anestesia e rianimazione 1
aiuto medicina nucleare 1
aiuto radio-diagnostica 1
aiuto nefrologia 1
assistente di ematologia 1
assistente anestesia e rianimazione 1
assistente urologia 1
assistente ostetricia e ginecologia 1
assistente angiologia 1
assistente radiodiagnostica 1
aiuto chirurgia generale ospedale di Lanzo . . 1
coadiutore biologo 1
collaboratore biologo 2
capo tecnico addetto medicina nucleare . . . 1
tecnico radiologia medica 2
tecnico laboratorio 2
tecnico elettroencefalografia 2
monitore 1
assistente sanitario ospedale di Torino 1
assistente sociale ospedale di Torino 1
operatore tecnico per disinfezione 1
ausiliario socio sanitario specializzato 40
coadiutore amministrativo 9
analista collaboratore C.E.D. 1
programmatore C.E.D. 3
coadiutore amministrativo ospedale di Valenza 1
operatore tecnico cucina centrale 1
agente tecnico cucina centrale 2
operatore tecnico lavanderia 1
agente tecnico lavanderia 1
operatore tecnico servizio magazzino e laboratorio biancheria 3
operatore tecnico trasporti 3
agente tecnico trasporti 3
operatore tecnico officina meccanica 1
operatore tecnico elettricista 3
operatore tecnico servizio decorazioni 3
operatore tecnico opere edili 2
agente tecnico opere edili 3

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Craxi

Il Ministro per la funzione pubblica
Gaspari

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1985
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 54

(4453)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 6 agosto 1985.

Ulteriori integrazioni al disciplinare tecnico allegato al decreto ministeriale 27 giugno 1977 relativo all'adozione del nuovo sistema di targatura.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1977 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 agosto 1977, e successive modificazioni, con cui, stabiliti i caratteri costruttivi delle nuove targhe a fondo retroriflettente, vengono dettate le norme tecniche di approvazione delle pellicole rifrangenti da impiegare nella costruzione delle nuove targhe;

Visto il disciplinare tecnico allegato al decreto suddetto;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni del disciplinare tecnico allegato al decreto ministeriale 25 giugno 1977;

Decreta:

Al disciplinare tecnico allegato al decreto ministeriale 25 giugno 1977 sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte:

A) I paragrafi 3.2.3., 3.2.4. sono sostituiti dai seguenti:

3.2.3. Presentazione dei campioni.

Per ogni tipo di pellicola per la quale è richiesto il riconoscimento di idoneità, il richiedente presenterà la pellicola, le vernici ed il trasparente protettivo in quantitativi doppi di quelli necessari all'effettuazione di cui ai paragrafi 4 e 5.

I campioni saranno approntati, alla presenza di tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico dello Stato, che utilizzerà fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione per le prove di cui al paragrafo 4.

Per le prove di cui al paragrafo 5., da eseguire solo se tutte le prove di cui al paragrafo 4 avranno dato esito positivo, dovranno inoltre essere forniti, per ogni tipo di pellicola per la quale è richiesto il riconoscimento di idoneità, una bobina di lunghezza minima di 200 m e larghezza 117 mm, nonché gli inchiostri e il trasparente protettivo.

I prodotti di cui sopra non dovranno recare alcuna iscrizione, comunque realizzata, che ne renda possibile l'identificazione.

3.2.4. Procedura amministrativa.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato raccolte le documentazioni ed i materiali necessari al riconoscimento di idoneità, sotto la vigilanza del Provveditorato generale dello Stato, renderà anonime le campionature approntate in conformità al punto 3.2.3. e le inoltrerà al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. per le prove di cui al paragrafo 4.

Per le prove di cui al paragrafo 5. l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato metterà i materiali pervenuti a disposizione del Provveditorato generale dello Stato che li renderà anonimi e li restituirà all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l'effettuazione delle prove.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, effettuate le verifiche tecniche previste ai paragrafi 4. e 5., ne comunicheranno l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanerà l'atto di riconoscimento di idoneità. Tale riconoscimento potrà essere rilasciato al richiedente solamente se tutte le verifiche e gli accertamenti di cui sopra avranno dato esito positivo, e dopo che sarà stata consegnata una dichiarazione indicante la composizione chimica dei prodotti e quant'altro ritenuto necessario dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità per accertamenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.

B) Dopo il paragrafo 4.9.2.4 è aggiunto il seguente paragrafo:

5. PROVE TECNOLOGICHE.

Le prove di seguito descritte devono essere effettuate presso impianti stabiliti dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

5.1. *Prova di imbutitura senza stagionatura intermedia.*

Dovrà essere fornita una bobina di lunghezza minima 200 m e larghezza 117 mm; la prova consisterà nell'imbutitura di n. 100 esemplari di targa numerica posteriore per autoveicoli di sigla provinciale « AN » e di n. 100 con sigla provinciale « MI », stampati in sequenza.

Se ritenuto necessario, subito dopo l'applicazione della pellicola il nastro potrà essere riscaldato in linea a una temperatura di 40-50° C in un forno della lunghezza di 2,50 m; la velocità del nastro è di 10 m/min circa.

Non dovranno essere rilevabili tracce di distacco o di rottura della pellicola.

5.2. *Prova di applicazione di inchiostri.*

Gli inchiostri forniti con la pellicola dovranno essere utilizzati su una linea di verniciatura che preveda una verniciatura a rullo a doppia passata seguita da una permanenza in forno I.R. per 90 sec. ad una temperatura max di 140° C.

All'uscita del forno gli inchiostri dovranno essere perfettamente asciutti e non dare luogo ad adesioni dei pezzi tra loro negli impilatori.

5.3. *Prova di applicazione del trasparente protettivo.*

La prova sarà effettuata nelle seguenti condizioni di funzionamento (durata delle varie fasi):

appassimento	15 min
preessiccazione (80° C)	11 min
essiccazione (120° C)	20 min

All'uscita dell'impianto la vernice dovrà apparire completamente secca ed i pezzi, distaccati dai ganci ed impilati, non dovranno dar luogo ad adesione tra loro.

Roma, addì 6 agosto 1985

Il Ministro: SIGNORILE

(4455)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 luglio 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 10 ottobre 1983 relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 10 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 17 ottobre 1983, che detta le norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983 e n. 2167/83 della commissione del 28 luglio 1983, relativi alla cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 10 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 luglio 1985;

Visto il regolamento CEE n. 1716/85 della commissione del 24 giugno 1985, che modifica il regolamento CEE n. 2167/83 che prevede la possibilità per i fornitori di agire in qualità di richiedenti dell'aiuto e di ricevere l'aiuto medesimo, a condizione che il fornitore si impegni a rispettare gli obblighi stabiliti per il richiedente e a sottostare alle misure di controllo stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie;

Considerata la necessità di modificare le disposizioni precedentemente impartite, in relazione all'intervenuta normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 è aggiunto il seguente terzo comma:

« Tuttavia ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, del " regolamento " l'aiuto può essere concesso direttamente al fornitore ».

Art. 2.

All'art. 3 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, del " regolamento " la domanda prevista al secondo comma del presente articolo può essere presentata dal fornitore. La domanda dovrà essere redatta secondo il fac-simile che sarà predisposto dall'A.I.M.A. e dovrà contenere tutti gli obblighi previsti dal presente articolo cui deve sottostare il richiedente, e dovrà essere, altresì, accompagnata da un documento rilasciato dal richiedente, nel quale dovranno figurare, oltre alle indicazioni previste all'art. 6, paragrafo 3, del " regolamento ", il nome e l'indirizzo del fornitore ».

Art. 3.

L'art. 6 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 è sostituito dal seguente:

« L'organo di controllo, una volta ricevuta la copia del buono numerato emesso dall'A.I.M.A. e il nominativo della o delle ditte fornitrici da parte del " richiedente ", procederà all'esecuzione dei controlli necessari presso il " richiedente " e, se necessario, oppure ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presso i fornitori, per la corretta applicazione del " regolamento " e del presente decreto.

I controlli, eseguiti presso il " richiedente " con ispezioni sul luogo senza preavviso, dovranno riguardare in particolare:

la corrispondenza del numero degli allievi iscritti e partecipanti alla misura con quello indicato nella richiesta del buono;

il o i quantitativi di prodotti ceduti agli allievi;

il numero dei giorni di scuola e di colonia;

la regolarità delle fatture rilasciate dal fornitore, che, per il pagamento dell'aiuto, devono risultare quietanzate;

la rispondenza qualitativa dei prodotti consegnati dal fornitore con quella indicata nella richiesta del buono;

l'integrale ripercussione dell'aiuto sul prezzo pagato dagli allievi beneficiari;

nel caso dell'applicazione del precedente art. 2, secondo comma, la disponibilità di adeguate attrezzature di distribuzione e la regolare tenuta della contabilità giornaliera di carico e scarico.

Qualora ci si avvalga della facoltà prevista al precedente art. 3, ultimo comma, gli organismi incaricati dei controlli dovranno effettuare presso i fornitori i seguenti ulteriori accertamenti:

l'accertamento, attraverso l'esame della documentazione contabile, della provenienza dei prodotti forniti;

la tenuta della contabilità prevista all'ultimo comma del precedente art. 4;

all'occorrenza, la documentazione commerciale riguardante le consegne ai richiedenti.

Qualora la domanda non sia presentata dal fornitore, i controlli presso i fornitori verranno effettuati a descrizione degli organismi di controllo.

Per l'accertamento della qualità del prodotto fornito, che può essere effettuato anche presso la ditta fornitrice, l'organismo di controllo effettuerà prelievi di campioni dei vari prodotti consegnati ai " richiedenti " e da consegnare, da inviare alle analisi presso i laboratori autorizzati per l'accertamento, sulla base del contenuto in materia grassa, della corrispondenza di ogni singolo prodotto alla categoria dichiarata.

Per l'accertamento della qualità dei formaggi " Grana Padano " e " Parmigiano Reggiano " fanno fede l'apposizione dei marchi di origine apposti dai rispettivi consorzi di tutela.

Gli accertamenti qualitativi devono riguardare altresì la qualità sana e mercantile del prodotto fornito.

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato secondo le vigenti disposizioni legislative contestualmente ad un rappresentante del " richiedente " e del " fornitore ", verbalizzato e sottoscritto dalle due parti.

Eventuali irregolarità riscontrate dovranno essere immediatamente comunicate all'A.I.M.A. al " richiedente " e/o al " fornitore " ».

Art. 4.

All'art. 7 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini del pagamento dell'aiuto, qualora ci si avvalga della facoltà prevista all'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, del " regolamento " la domanda di aiuto pre-

sentata dal fornitore entro i termini prescritti al comma precedente, redatta secondo il modello e le modalità che saranno fissate dall'A.I.M.A., dovrà essere corredata da una ricevuta rilasciata dal richiedente, comprovante l'effettiva consegna dei quantitativi di prodotto per i quali è stato richiesto il pagamento dell'aiuto ».

Art. 5.

All'art. 8 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 è aggiunto il seguente comma:

« L'A.I.M.A., provvederà, altresì, a fissare i criteri per l'applicazione dell'art. 7, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento ».

Art. 6.

All'allegato 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 le quantità indicate alla categoria IV di « 57,2 e 114,4 » sono sostituite da « 73,5 e 147 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

NOTE

Nota all'art. 1:

Nuova formulazione dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 a seguito delle modifiche apportate dal presente decreto:

« Sono beneficiari dell'aiuto previsto all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1842/83 gli allievi che frequentano regolarmente uno degli istituti scolastici così come definiti all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2167/83, in appresso denominato "regolamento".

L'aiuto è concesso a un istituto scolastico o a una associazione o gruppo di istituti, o a un ente locale o un'associazione o gruppo di tali enti di seguito denominati "richiedenti" che nel corso dell'anno scolastico e/o durante la permanenza degli allievi in una colonia organizzata dai "richiedenti" distribuiscano a prezzo agevolato agli allievi di cui al primo comma del presente articolo uno o più dei prodotti riportati nell'allegato 1 al presente decreto prodotti e/o fabbricati nella Comunità e acquistati in Italia.

Tuttavia ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, secondo comma del "regolamento" l'aiuto può essere concesso direttamente al fornitore ».

Nota all'art. 2:

Nuova formulazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 a seguito delle modifiche apportate dal presente decreto:

« I "richiedenti" che intendono usufruire, a norma del "regolamento", dell'aiuto per la cessione a prezzo agevolato di latte e di prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole devono presentare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, domanda in duplice copia, di cui l'originale in carta legale, per il rilascio del buono previsto all'art. 6 del "regolamento", redatta secondo il "fac-simile" allegato 2 al presente decreto, contenente gli impegni previsti all'art. 6, paragrafo 2, del "regolamento".

Nella domanda i richiedenti dovranno altresì impegnarsi:

a) a tenere una documentazione aggiornata dalla quale risultino tutti i movimenti giornalieri dei prodotti ritirati e distribuiti secondo le modalità che saranno stabilite dall'A.I.M.A.;

b) a sottoporsi a tutte le misure di controllo che saranno ritenute necessarie dall'A.I.M.A. e dagli organismi designati per i controlli che saranno successivamente indicati dall'A.I.M.A.

I "richiedenti" che intendano avvalersi della facoltà prevista al precedente art. 2, secondo comma, devono corredare la richiesta di buono con un'adeguata documentazione dalla quale risulti che l'istituto scolastico è nelle condizioni previste perché i propri allievi possano beneficiare del quantitativo maggiorato.

I soggetti di cui al comma precedente del presente articolo devono comunicare all'A.I.M.A. e all'organo di controllo ogni variazione stabile, che si verifichi nel corso del periodo di distribuzione, del numero degli allievi iscritti che partecipano alla misura.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, secondo comma del "regolamento" la domanda prevista al secondo comma del presente articolo può essere presentata dal fornitore. La domanda dovrà essere redatta secondo il fac-simile che sarà predisposto dall'A.I.M.A. e dovrà contenere tutti gli obblighi previsti dal presente articolo cui deve sottostare il richiedente, e dovrà essere, altresì, accompagnata da un documento rilasciato dal richiedente, nel quale dovranno figurare, oltre alle indicazioni previste all'art. 6, paragrafo 3 del "regolamento", il nome e l'indirizzo del fornitore ».

Nota all'art. 4:

Nuova formulazione dell'art. 7 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 a seguito delle modifiche apportate dal presente decreto:

« Per ottenere il pagamento dell'aiuto il titolare del buono numerato, rilasciato ai sensi del precedente art. 5, deve presentare all'A.I.M.A., entro i termini fissati dall'art. 7, paragrafo 3, del "regolamento", e cioè entro l'ultimo giorno scolastico del terzo mese successivo al mese o al trimestre scolastico in cui il o i prodotti sono stati presi in consegna, domanda in carta legale secondo il modello predisposto dall'A.I.M.A. che provvederà a fissare con proprio decreto le modalità di presentazione della domanda ed ogni altro adempimento di spettanza dei "richiedenti" e degli organi di controllo.

Ai fini del pagamento dell'aiuto, qualora ci si avvalga della facoltà prevista all'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, del "regolamento" la domanda di aiuto presentata dal fornitore entro i termini prescritti al comma precedente, redatta secondo il modello e le modalità che saranno fissate dall'A.I.M.A., dovrà essere corredata da una ricevuta rilasciata dal richiedente, comprovante l'effettiva consegna dei quantitativi di prodotto, per i quali è stato richiesto il pagamento dell'aiuto ».

Nota all'art. 5:

Nuova formulazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 a seguito delle modifiche apportate dal presente decreto:

« L'A.I.M.A., nell'attuazione dei compiti di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1982, n. 610, impartirà con proprio provvedimento ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del regolamento e del presente decreto.

L'A.I.M.A., provvederà, altresì, a fissare i criteri per la applicazione dell'art. 7, paragrafo 3, ultimo comma del "regolamento" ».

Nota all'art. 6:

Nuova formulazione dell'allegato 1 al decreto ministeriale 10 ottobre 1983 a seguito delle modifiche apportate dal presente decreto:

ALLEGATO 1

Descrizione prodotti	Quantità giornaliera pro-capite (gr)	Quantità giornaliera massima pro-capite (art. 2 D.M.) (gr)	Entità del contributo espresso in Lt/100 kg a decorrere dall'1-6-1985
Categoria I			
1) Latte intero crudo . .	257,5	515	51.573,60
2) Latte intero, pastorizzato o sottoposto ad un trattamento UHT .	257,5	515	51.573,60
3) Latte intero, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento UHT, e contenente almeno il 90% in peso di latte intero	257,5	515	51.573,60

Descrizione prodotti	Quantità giornaliera pro-capite (gr)	Quantità giornaliera massima pro-capite (art. 2 D.M.) (gr)	Entità del contributo espresso in Lt/100 kg a decorrere dall'1-6-1985
4) Yogurt al latte intero, appartenente alla voce 04,01 della tariffa doganale comune . .	257,5	515	51.573,60
5) Yogurt zuccherato, al cacao o alla frutta, contenente almeno l'85 per cento in peso di latte intero . . .	257,5	515	51.573,60
Categoria II			
6) Latte parz. scremato, pastorizzato o sottoposto ad un trattamento UHT . .	257,5	515	31 344,30
7) Latte parz. scremato, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento UHT e contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato . .	257,5	515	31.344,30
8) Yogurt al latte parzialmente scremato, appartenente alla voce 04,01 della tariffa doganale comune .	257,5	515	31.344,30
9) Yogurt zuccherato al cacao o alla frutta, contenente almeno l'85 per cento in peso di latte parz. scremato .	257,5	515	31.344,30
Categoria III			
10) Latticello e latte battuto	257,5	515	15.546,18
Categoria IV			
11) Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore, in peso, di materia grassa sulla sostanza secca uguale o superiore al 40% . .	73,5	147	180.507,60
Categoria V			
12) Altri formaggi aventi tenore, in peso di materia grassa sulla sostanza secca uguale o superiore al 45% . .	28,61	57,2	464.162,40
Categoria VI			
13) Grana Padano . . .	25,7	51,5	515.736,00
Categoria VII			
14) Parmigiano Reggiano .	23,4	46,8	567.309,60

(4457)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 10 aprile 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 9 febbraio 1980, nel testo modificato dal decreto ministeriale 14 gennaio 1982, concernente la tariffazione delle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 novembre 1926, n. 1978, che fissa le attribuzioni dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, ed in particolare l'art. 6, in base al quale l'attività scientifica e sperimentale dell'Istituto, può, dietro compenso, essere messa a disposizione di amministrazioni dello Stato, di amministrazioni pubbliche e di privati;

Visto l'art. 19, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di posta, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980, modificato con decreto ministeriale 14 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, con il quale sono stati fissati i compensi per le prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto delle amministrazioni statali, di enti e di privati;

Riconosciuta la necessità di adeguare ai costi i compensi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 9 febbraio 1980, modificato con decreto ministeriale 14 gennaio 1982;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

La lettera *a*) dell'art. 1 del decreto ministeriale 9 febbraio 1980, nel testo modificato dal decreto ministeriale 14 gennaio 1982, citati nelle premesse, è sostituita come segue:

« *a*) spese per il personale impiegato nella effettuazione delle prove: L. 37.500 per ogni ora o frazione di ora, con un minimo di L. 150.000 per prestazioni inferiori alle tre ore e con un minimo di L. 225.000 per prestazioni comprese fra le tre e le sei ore ».

Roma, addì 10 aprile 1985

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
NONNE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1985
Registro n. 27 Poste, foglio n. 381

(4357)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filature riunite Augusta, sede di Milano e stabilimento di Paderno Franciacorta (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1984 al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.B.S. - Nautica di Fiumicino (Roma), è prolungata al 1° dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.F. Manifattura bresciana gomma, con sede e stabilimento di Passirano (Brescia), è prolungata al 30 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sile, sede di Brescia e stabilimento di Isorella (Brescia), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gemeaz Cusi alimentari, sede di Milano, esercente la gestione mensa aziendale presso la S.p.a. Barre Italia di Torbole Casaglia (Brescia), dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filature riunite Augusta, sede di Milano e stabilimento di Paderno Franciacorta (Brescia), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.B.S. - Nautica di Fiumicino (Roma), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomasio italiano Brown Boveri, sede di Milano, stabilimenti di Milano e Vittuone (Milano), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cronert italiana, sede di Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimenti di Torbole Casaglia, Bagnolo Mella (Brescia) e Brescia, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.F. Manifattura bresciana gomma, sede e stabilimento di Passirano (Brescia), è prolungata al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sile, sede di Brescia e stabilimento di Isorella (Brescia), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kiss Line, sede e stabilimento di Gargnano (Brescia), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Streparava, sede e stabilimento di Adro (Brescia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Galassia, sede e stabilimento di Isorella (Brescia), fallita il 4 maggio 1983, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalstampati Bonomi, sede di Pian Camuno e stabilimento di Pian Camuno (Brescia), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. European Optics, sede e stabilimento di Brescia, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gemeaz Cusin alimentari, sede di Milano, esercente gestione mensa aziendale presso la S.p.a. Barre Italia di Torbole Casaglia (Brescia), è prolungata al 31 luglio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Labi, sede e stabilimento di Braone (Brescia), è prolungata al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filature riunite Augusta, sede di Milano e stabilimento di Paderno Franciacorta (Brescia), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metra, sede e stabilimento di Rodengo Saiano (Brescia) (e non sede in Brescia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.B.S. - Nautica di Fiumicino (Roma), è prolungata al 1° giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editrice Avanti, con sede legale in Roma e redazioni di Roma e Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo al 31 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuova Rayon italiana di Rieti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 settembre 1984 al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segisa - Società editrice Il Giorno, con sede e stabilimento in Milano ed unità di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sabina industrie di Rieti, è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Secolo d'Italia, con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e gli articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società sviluppo attività industriali Rieti, in Rieti, è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.E. - Industria tecnica Everest, con sede e stabilimento in Pontinia (Latina), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxon, con sede in Roma e centro assistenza tecnica di Napoli, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Beretta, sede e stabilimento di Roma, è prolungata al 31 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italeditor di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo al 31 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Vega S.r.l., con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento in Settevene - Nepi (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Astra S.p.a., con sede legale e stabilimento in Faleria (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1984 al 2 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tubi Italia, sede di Firenze e stabilimento di Brescia, è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Feltri Marone, sede di Brescia e stabilimento di Marone (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova acciaieria di Pisogne, sede e stabilimento di Pisogne (Brescia), è prolungata al 19 dicembre 1984, ultima proroga.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hanil Italia, sede di Costavolpino (Bergamo) e stabilimenti di Gianico e Artogne (Brescia), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bull Press, sede e stabilimento di Berzo Inferiore (Brescia), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio del Garda, sede e stabilimento di Salò (Brescia), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnomasio italiano Brown Boveri, sede di Milano, stabilimenti di Milano e Vittuone (Milano), è prolungata al 1° luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Service mense mensa aziendale presso la S.p.a. Gnutti Transfer di Ospitaletto Bresciano (Brescia) dal 31 maggio 1982 al 28 novembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.U.R. - Mondoni Vielmi, Rivadossi mensa aziendale presso la S.p.a. Società delle terme e delle acque di Boario, in Boario (Brescia), dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cronert italiana, sede di Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimenti di Torbole Casaglia, Bagnolo Mella (Brescia) e Brescia, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.F. Manifattura bresciana gomma, sede e stabilimento di Passirano (Brescia), è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Service mense mensa aziendale presso la S.p.a. TRW Italia di Gardone Valtrompia (Brescia) dal 24 maggio 1982 al 21 novembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sile, sede di Brescia e stabilimento di Isorella (Brescia), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kissy Line, sede e stabilimento di Gargnano (Brescia), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Streparava, sede e stabilimento di Adro (Brescia), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Galassia, sede e stabilimento di Isorella (Brescia), fallita il 4 maggio 1983, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.B. - Industria armi bresciane, sede e stabilimento di Marcheno (Brescia), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia, ora Stampati Italia, stabilimento di Torbole Casaglia (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 giugno 1984 al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metal-Stampati Bonomi, sede e stabilimento di Pian Camuno (Brescia), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. European optics, sede e stabilimento di Brescia, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gemeaz Cusin alimentari, sede di Milano esercente gestione mensa aziendale presso la S.p.a. Barre Italia di Torbole Casaglia (Brescia), è prolungata al 30 ottobre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Labi, sede e stabilimento di Braone (Brescia), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria articoli sportivi, sede e stabilimento di Rudiano (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 maggio 1984 al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metra, sede e stabilimento di Rodengo Saiano (Brescia) (e non sede in Brescia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kissy Line, sede e stabilimento di Gargnano (Brescia), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria articoli sportivi, sede e stabilimento di Rudiano (Brescia), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kissy Line, sede e stabilimento di Gargnano (Brescia), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lanerossi S.p.a., sede legale in Schio (Vicenza), stabilimenti in Schio, Piovene Rocchette, Marano Vicentino, Torrebelvicino (tutti in provincia di Vicenza) e Vicenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 agosto 1984 al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Terme di Recoaro S.p.a., di Recoaro Terme (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 novembre 1984 all'11 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.S.E. S.p.a. di Brendola (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1984 al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fatina S.p.a. di Limena (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galtarossa Padova, con stabilimento in Padova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 aprile al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L.E.G.O. S.p.a. di Vicenza, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Maglificio Palladio S.p.a. di Zanè (Vicenza), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galtarossa Padova, con stabilimento in Padova, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministerile 14 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Palladio S.p.a. di Zanè (Vicenza), è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Palladio di Zanè (Vicenza), è prolungata al 22 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4372)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 24 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Purina Italia S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Treviso, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° novembre 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Purina Italia S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Treviso, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

(4513)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 Mod. 241. — Data: 13 novembre 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cosenza. — Intestazione: Durante Emma, nata a Luzzi il 28 maggio 1914. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 Mod. 241. — Data: 29 settembre 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Palermo. — Intestazione: Briuccia Fontana Gaetano, nato a Palermo il 16 luglio 1925. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 260.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1380 Mod. 25-A. — Data: 10 dicembre 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico di Roma. — Intestazione: Cassa di risparmio di Torino. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 445.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4220)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Assistenza logistica negli aeroporti civili agli equipaggi di volo dei Canadair CL - 215 impegnati nella campagna antincendi boschivi. (Ordinanza n. 602/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la collaborazione prestata dall'Aeronautica militare nella campagna antincendi boschivi;

Considerato che l'Aeronautica militare concorre in detta campagna antincendi con due Canadair CL - 215 del 15° Stormo di Ciampino;

Tenuto conto che gli equipaggi di volo dei Canadair ogni qualvolta effettuano scali su aeroporti civili trovano difficoltà e disagi per la mancanza di una adeguata assistenza logistica;

Considerata la necessità di assicurare ai predetti equipaggi un'assistenza di scalo analoga a quella riservata agli equipaggi di volo negli aeroporti dell'Aeronautica militare;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Agli equipaggi di volo dei Canadair CL-215 del 15° Stormo, impiegati nella campagna antincendi boschivi per l'anno in corso, viene assicurata l'assistenza logistica negli aeroporti civili, consistente nella somministrazione di pasti caldi, pernottamenti in idonei alberghi e trasporto di superficie, a cura della compagnia di bandiera.

Gli oneri di cui alla presente ordinanza fanno carico al fondo per la protezione civile istituito con i decreti in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4510)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'Istituto di clinica otorinolaringoiatrica (II cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1984.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università « La Sapienza » di Roma - Piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, dovranno essere spedite entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma - Policlinco Umberto I - Viale del Policlinico - Roma, alle ore 9 del centesimo, centunesimo e centoduesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università « La Sapienza » di Roma.

(4469)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi pubblici a nove ed a ventiquattro posti di segretario ed a dieci posti (elevati a diciassette) di coadiutore dattilografo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 5, anno 1985, al Bollettino ufficiale della direzione generale dell'aviazione civile sono state pubblicate le graduatorie dei seguenti concorsi pubblici:

concorso, per esami, a nove posti di segretario in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1983;

concorso, per esami, a ventiquattro posti di segretario in prova nel ruolo della sesta qualifica funzionale del personale amministrativo, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983;

concorso, per esami, a dieci posti (elevati a diciassette) di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale di archivio e del personale dattilografo, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 1° febbraio 1983.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnative.

(4472)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI** Libreria MARZOLI Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA** Libreria VETRONE Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA** Libreria COSTANTINI Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO** Libreria BESSO Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA** Libreria MONTEMURRO Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA** Edicola PAGGI DORA ROSA Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO** Libreria G. MAURO Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA** Libreria DOMUS Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA** Libreria S. LABATE Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO** Libreria CESA Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO** LE FORCHE CAUDINE Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA** Libreria CROCE Piazza Dante
◇ **SALERNO** Libreria INTERNAZIONALE Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA** Libreria TADDEI Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:** Libreria CAPPELLI Corso della Repubblica, 54; Libreria MODERNA Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA** Libreria LA GOLIARDICA Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA** Libreria FIACCADORI Via al Duomo
◇ **PIACENZA** Tip. DEL MAINO Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA** Libreria LAVAGNA Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA** Libreria MODERNA Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA** Libreria ANTONINI Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE** Libreria MINERVA Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:** Libreria ITALO SVEVO Corso Italia, 9/F; Libreria TERGESTE s.a.s. Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE** Libreria BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13; Libreria TARANTOLA Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE** Libreria CATALDI Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA** Libreria LA FORENSE Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI** Libreria CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:** Libreria CAMERA DEPUTATI Via Uffici del Vicario, 17; Libreria DEI CONGRESSI Viale Civiltà del Lavoro, 124; Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma Piazzale Clodio; Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO** Libreria BENEDETTI Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA** Libreria ORLICH Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA** Libreria DA MASSA CRISTINA Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA** Libreria MAUCCI Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO** Libreria LORENZELLI Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA** Libreria QUERINIANA Via Trieste, 13
◇ **COMO** Libreria NANI Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA** Ditta I.C.A. Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA** Libreria DI PELLEGRINI Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA** Libreria TICINUM Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO** Libreria ALESSO Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE** Libreria VERONI Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA** Libreria FOGOLA Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:** Libreria MASSIMI Corso V. Emanuele, 23; Libreria PROPERI Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:** Libreria MORICHETTA Piazza Annessione, 1; Libreria TOMASSETTI Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO** Libreria SEMPRUCCI Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO** Libreria DI E.M. Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA** Libreria PATRIARCA Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:** Libreria BERTOLOTTI Corso Roma, 122; Libreria BOFFI Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI** Ditta I.C.A. Via De Rolandis
◇ **CUNEO:** Casa Editrice ICAP Piazza D. Galimberti, 10; Libreria PASQUALE Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA** GALLERIA DEL LIBRO Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO** Casa Editrice ICAP Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI** Ditta I.C.A. Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI** Libreria ATHENA Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI** Libreria PIAZZO Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA** Libreria PATIERNO Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:** Libreria FORENSE Via Monte Pasubio, 19/A; Libreria MILELLA Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO** Libreria FUMAROLA Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI** Libreria DESSÌ Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO** Libreria EINAUDI EDITORE Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO** Libreria SANNA GIUSEPPE Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI** MESSAGGERIE SARDE Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO** Libreria L'AZIENDA Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA** Libreria SCIASCIA Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:** Libreria ARLIA Via V. Emanuele, 60/62; Libreria GARGIULO Via F. Riso, 56/58; Libreria LA PAGLIA Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA** Libreria BUSCEMI G. B. Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA** Libreria O.S.P.E. Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:** Libreria FLACCOVIO DARIO Via Ausonia, 70/74; Libreria FLACCOVIO LICAF Piazza Don Bosco, 3; Libreria FLACCOVIO S.F. Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA** Libreria DANTE Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA** Libreria CASA DEL LIBRO Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI** Libreria DE GREGORIO Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO** Libreria PELLEGRINI Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO** Libreria SIGNORELLI Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO** Editore BELFORTE Via Grande, 91
◇ **LUCCA:** Libreria BARONI Via Fillungo, 43; Libreria Prof.le SESTANTE Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA** Libreria VORTUS Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA** Libreria VALLERINI Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA** Libreria TURELLI Via Macallè, 37
◇ **SIENA** Libreria TICCI Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO** Libreria EUROPA Corso Italia, 6
◇ **TRENTO** Libreria DISERTORI Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA** Libreria SIMONELLI Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI** Libreria ALTEROCCA Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA** Libreria MINERVA Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO** Libreria BENETTA Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA** Libreria ALL'ACCADEMIA Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO** Libreria PAVANELLO Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO** Libreria CANOVA Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA** Libreria GOLDONI Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:** Libreria GHELFI & BARBATO Via Mazzini, 21; Libreria GIURIDICA Via della Costa, 5
◇ **VICENZA** Libreria GALLA Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)** Ag. Distr. Giornali LORENZANO G. Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)** Libreria AMATO ANTONIO Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)** Libreria RONDINELLA Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)** Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)** Libreria CRISCUOLO Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)** Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)** Libreria CAIMI DUE Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)** Libreria DI MICCO UMBERTO Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)** Libreria ALBERTINI Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)** Casa Editrice ICAP Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)** Libreria GIOVANNACCI Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)** Libreria LOBRANO Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)** Nuova Libreria LUNA Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	59.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221